

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MEZZAPESA, SANTALCO e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1983

Riconoscimento delle attività professionali di relazioni pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — Per effetto di una sempre maggiore necessità di informazioni e di comunicazioni interne ed esterne, si sono andati costituendo in questi ultimi anni presso le aziende pubbliche e private uffici di pubbliche relazioni.

Nello stesso campo si sono creati, ad iniziativa dei privati, studi organizzati per la attività professionale di relazioni pubbliche.

Questa realtà corrisponde ad un ampliamento sempre maggiore dell'area di interessi che deriva non solo da una esigenza culturale dei singoli, ma anche dalla nuova dimensione che ha assunto la società nei suoi momenti produttivi, economici ed organizzativi.

Appare pertanto opportuno definire le attività professionali di relazioni pubbliche sul piano del diritto vigente.

Occorrerà in primo luogo identificare quei contenuti che nel loro significato socio-economico siano tali da giustificare la rilevanza delle relazioni pubbliche come funzione socialmente positiva nell'ordinamento giuridico italiano. Tale rilevanza trova le sue prime ragioni nell'interesse pubblico proprio di una professione che si propone, in via principale, di attuare sistemi globali di in-

formazione e formazione tra pubblici diversi, nelle linee di uno sviluppo democratico del paese, sia sul piano sociale che economico.

Con il presente disegno di legge intendiamo individuare esattamente i connotati delle attività di pubbliche relazioni, determinarne i contenuti e dettare la disciplina perchè possa aversi l'esercizio di dette attività. I contenuti si riportano nell'ambito delle comunicazioni informative e della promozione del singolo, al fine, però, di determinare non solo l'effettiva partecipazione dei cittadini alle forme organizzate dello Stato, ma anche l'effettivo sviluppo della personalità umana. A differenza della propaganda e della pubblicità, che riflettono finalità immediate, le relazioni pubbliche sono inquadrare tra le attività dirette ai cittadini in generale, perchè acquisiscano elementi di giudizio idonei ad effettuare scelte libere e consapevoli.

In tale prospettiva l'ambito di rilevanza delle relazioni pubbliche implica una più obiettiva valutazione della realtà economica e sociale, da cui discende una più ampia partecipazione ai problemi della società civile e politica. Confidiamo, pertanto, nel vostro consenso.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Le attività di relazioni pubbliche mirano a realizzare il pieno sviluppo della personalità umana al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, culturale ed economica della collettività. Le relazioni pubbliche sono attività dirette ai cittadini in generale, volte a fornire elementi di giudizio idonei ad effettuare scelte libere e consapevoli.

Art. 2.

Si considerano in generale attività di relazioni pubbliche quelle riguardanti:

a) l'informazione fra ente pubblico o privato e i cittadini, tramite gli opportuni mezzi di comunicazione;

b) lo studio della realtà socio-economica interna ed esterna ad un dato organismo mediante analisi e sondaggi dell'opinione pubblica;

c) lo sviluppo di iniziative e programmi che mirino ad un progresso culturale e sociale della comunità;

d) l'insegnamento delle tecniche delle relazioni pubbliche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 3.

All'interno di una impresa o di un ente le relazioni pubbliche hanno per scopo la comunicazione con l'esterno, con l'opinione pubblica ed i centri di interesse pubblico e privato, promuovono la più ampia partecipazione ai problemi della società in cui operano e sono preposte alla formazione della immagine a livello istituzionale.

Art. 4.

Nella pubblica amministrazione le relazioni pubbliche sono volte a determinare una più concreta conoscenza delle reciproche esigenze sia degli enti sia della comunità che opera nel suo ambito. Tale rapporto di reciprocità implica la comunicazione dei compiti istituzionali, delle attività e dei servizi dell'ente ed una più sensibile partecipazione del cittadino alla vita dello Stato, non escludendo per altro il riconoscimento delle necessità generali delle istituzioni statuali o comunitarie.

Art. 5.

Coloro che svolgono prevalentemente in modo continuativo le attività professionali descritte agli articoli precedenti, in proprio o alle dipendenze di impresa, ente o pubblica amministrazione, sono iscritti in un apposito elenco tenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La tenuta di detto elenco è affidata a una Commissione di verifica nominata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e composta da sei membri rappresentanti della professione.

A detta Commissione spetterà il compito di controllare e verificare la documentazione, la validità dei titoli professionali e delle certificazioni rilasciate, l'aggiornamento previsto dell'elenco stesso e quanto altro contemplato dal regolamento esecutivo.

Coloro che intendano avviare *ex novo* la professione devono comunicare alla Commissione l'inizio dell'attività e fornire entro un anno la documentazione prevista.

I requisiti necessari per l'iscrizione sono:

cittadinanza italiana;

certificato di buona condotta;

licenza di scuola media superiore o frequenza di un corso di formazione sulle relazioni pubbliche e comunicazioni;

effettivo esercizio dell'attività svolta con dichiarazione rilasciata da enti o aziende sul lavoro svolto.

Le norme per l'iscrizione nell'elenco e per la compilazione e la tenuta del medesimo sono da emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Le imprese, gli enti, le pubbliche amministrazioni, presso cui esiste un ufficio di relazioni pubbliche, devono segnalare l'esistenza del medesimo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli uffici di relazioni pubbliche presso le imprese e gli enti di cui al precedente comma devono essere organizzati tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 7.

È consentito ai cittadini stranieri di esercitare l'attività di relazioni pubbliche nel territorio nazionale a condizione di reciprocità e sempre che nello Stato di provenienza detta attività sia da esso riconosciuta e disciplinata.

Art. 8.

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge i soci regolarmente iscritti alla Federazione associativa professionale e quanti potranno dimostrare d'aver svolto la professione di relazioni pubbliche consecutivamente negli ultimi tre anni — attraverso la presentazione di programmi di relazioni pubbliche effettuati e documentati con dichiarazioni dei clienti per i quali i programmi sono stati realizzati e delle relative fatture, nonchè la presentazione di programmi effettuati e documentati con dichiarazioni delle aziende o enti, per i professionisti che operino nei medesimi — saranno iscritti nell'elenco *sic et simpliciter*.

Tale norma avrà la durata di mesi cinque.